

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Relatore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e
nominato, in via provvisoria, quale supplente
del componente effettivo segnalato dal
C.N.C.U. |

nella seduta del 21 gennaio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato in data 10 novembre 2009, il ricorrente esponeva che in data 12 settembre 2008 egli aveva chiesto alla propria banca l'emissione di un assegno circolare non trasferibile per € 4.404,87, all'ordine di due beneficiari. In data 24 settembre 2008, l'assegno era stato negoziato per l'incasso presso altra banca.

Proseguiva il ricorrente, affermando che in data 4 maggio 2009, egli aveva fatto presente all'Ufficio legale della propria banca che la fotocopia dell'assegno in parola – nel frattempo da lui acquisita – presentava una girata per l'incasso "*chiaramente irregolare*", atteso che essa era stata firmata soltanto da uno dei due beneficiari. Chiedeva pertanto che gli venisse inviata una dichiarazione attestante il regolare pagamento dell'assegno agli aventi diritto, che lo sollevasse da ogni responsabilità presente e futura nei confronti di questi ultimi.

Con lettera del 19 maggio 2009 la banca emittente aveva risposto alla sua richiesta, facendo presente di aver potuto verificare l'irregolarità della girata da lui sollevata solo a seguito della sua richiesta di copia del titolo, in quanto lo stesso era stato presentato per l'incasso tramite la procedura di *check-truncation*. Con la stessa lettera, la banca emittente comunicava al proprio cliente di aver provveduto a richiedere alla banca negoziatrice di verificare che l'assegno fosse stato pagato agli aventi diritto "*nonostante l'apparente irregolarità*".



Con nota del 7 settembre 2009 l'emittente inoltrava al ricorrente la risposta (datata 31 agosto 2009) con la quale la banca negoziatrice comunicava che l'assegno circolare in questione era stato versato sul conto corrente cointestato ai beneficiari del titolo, regolato a firme disgiunte.

Non ritenendosi soddisfatto, il ricorrente inoltrava alla propria banca un'ulteriore nota datata 11 settembre 2009, con la quale – citando, tra l'altro, le norme in materia di assegno – chiedeva una copia dell'assegno circolare debitamente "autenticata" dalla banca negoziatrice che riportasse entrambe le firme di girata dei due beneficiari, a conferma della regolarizzazione del titolo, oppure una dichiarazione con cui la banca negoziatrice attestasse di essere in possesso di una procura che autorizzasse il beneficiario che aveva girato il titolo ad agire in nome e per conto dell'altro.

La banca emittente informava quindi il ricorrente (in data 23 ottobre 2009) di una ulteriore comunicazione della banca negoziatrice, con la quale veniva confermata la precedente risposta del 31 agosto con la precisazione che "nessun reclamo [era] pervenuto da parte dei clienti legittimi beneficiari del titolo".

Il cliente proponeva dunque ricorso all'ABF avverso la banca negoziatrice, chiedendo l'accertamento del suo diritto ad essere sollevato da ogni responsabilità, presente e futura, circa il regolare pagamento dell'assegno circolare in questione. Chiedeva, inoltre, che la banca negoziatrice venisse obbligata a trasmettergli quanto richiesto con la sua nota dell'11 settembre 2009, ovvero a riaccreditargli "la parte della somma" spettante al beneficiario che non aveva girato l'assegno per l'incasso, "ammontante a Euro 2.202,43".

La banca negoziatrice ha presentato le proprie controdeduzioni in data 2 dicembre 2009, facendo presente, in via preliminare, che il ricorso era stato presentato senza che il ricorrente avesse mai formalizzato un reclamo e che il ricorrente mancava di legittimazione attiva nei suoi confronti, in quanto lo stesso non intratteneva rapporti contrattuali con lei.

Nel merito, la banca negoziatrice contestava la fondatezza del ricorso in ragione del fatto che il ricorrente non aveva mai allegato di avere subito alcun danno, non essendo l'asserita illegittimità della girata per l'incasso in sé sufficiente a fondare un'eventuale richiesta di risarcimento. Peraltro, secondo la banca negoziatrice, il ricorrente non poteva, nel caso di specie, effettivamente aver subito alcun danno, poiché il titolo in parola, salvo la violazione formale dell'art. 43 della Legge Assegno, concretatasi nella mancata raccolta della firma di girata per l'incasso del co-beneficiario, era stato regolarmente versato su rapporto intestato ad entrambi i beneficiari stessi, i quali, oltretutto, avevano espressamente dichiarato con propria lettera in data 28 settembre 2009 (allegata alle controdeduzioni) di esser stati regolarmente accreditati dell'importo portato dal titolo e di nulla avere a pretendere in ordine all'assegno circolare *de quo*.

La banca negoziatrice chiedeva quindi che il ricorso fosse dichiarato inaccoglibile per mancanza della legittimazione attiva del ricorrente nei confronti della banca, per assenza della condizione preliminare di specifico reclamo e per mancanza d'interesse ai sensi e per gli effetti dell'art 100 c.p.c. In via subordinata, chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.

Ritenuto maturo il procedimento per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 21 gennaio 2010.

DIRITTO

In via preliminare, la questione che deve essere affrontata è quella attinente alla sussistenza o meno di un interesse ad agire in capo al ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Deve, infatti, ritenersi che la sussistenza di un attuale interesse a ottenere una decisione, la quale presuppone a sua volta l'esistenza di una controversia connotata dello stesso carattere dell'attualità – espressamente prevista dall'art. 100 c.p.c. con riferimento a quelle sottoposte all'autorità giudiziaria ordinaria ed ai tribunali arbitrali – debba costituire il presupposto anche del ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, alla luce del chiaro disposto dell'art. 128-*bis* del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e dei relativi provvedimenti di attuazione.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, tale interesse ad agire manchi completamente. Il ricorrente lamenta, infatti, una mera irregolarità formale (concretatasi nella mancata raccolta della firma di girata per l'incasso del co-beneficiario) nel pagamento di un titolo che è stato, successivamente alla negoziazione, versato su un conto corrente intestato ad entrambi i legittimi beneficiari del titolo stesso, i quali, peraltro, hanno espressamente dichiarato alla banca negoziatrice di essere stati regolarmente accreditati dell'importo portato dal titolo e di nulla avere a pretendere in ordine all'assegno circolare *de quo*.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inaccoglibile per mancanza d'interesse ad agire in capo al ricorrente.

Le altre questioni preliminari e di merito sollevate dalle parti restano assorbite da quella sopra citata.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO